

Legge regionale 14 aprile 1995, n. 22.

Contributo a favore del Consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Al fine di superare le problematiche gestionali, relative alla condotta di collegamento della rete del consorzio acquedotto di Rovigo con la centrale di Vescovana del consorzio acquedotto dell'Adige, sorte tra le amministrazioni dei consorzi stessi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua, un contributo in conto capitale in favore del consorzio acquedotto di Rovigo pari ad un massimo di lire 300.000.000 per l'anno 1995.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1, che riveste carattere di eccezionalità, integra l'importo tariffario eccedente le 300 L/mc limitatamente al periodo di fornitura dal 1° settembre 1992 al 31 luglio 1993.

Art. 3

1. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al consorzio acquedotto di Rovigo, sulla base della documentazione amministrativa presentata dal consorzio stesso.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in un massimo di lire 300 milioni, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, dei fondi iscritti al capitolo n. 50036 "Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984 n. 42)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 50040 denominato

"Contributo a favore del consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 aprile 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 22.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Marangon ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 1994, n. 103/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 febbraio 1995, dove ha acquisito il n. 538 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7^a commissione consiliare in data 16 febbraio 1995;
- La 7^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 febbraio 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 1995, n. 2906;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 aprile 1995, prot. n. 2001/21705, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici.
